

ATTENZIONE: "SNOWCARE" È VALIDA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INTERVENTO, NEL LUOGO DI ACCADIMENTO DEL SINISTRO, DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE!!! CONSERVATE SEMPRE LO SKIPASS...

Questo è solo un estratto parziale del testo integrale della polizza, disponibile presso le sedi di Coris Broker S.r.l., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano (MI), di S.I.B. S.p.A., via BTG Morbegno 25, 23032 Bormio (SO) e di S.I.Val. S.p.A., Via Nazionale 52, 2038, Validentro (SO), che prevede limitazioni ed esclusioni delle garanzie assicurative, nonché obblighi a carico del **CONTRAENTE** e del **BENEFICIARIO**. Per ogni informazione su "SNOWCARE" potete contattare, dalle 9h00 alle 18h00 di tutti i giorni feriali, il servizio clienti per telefono (+39 02 20564.445), per fax (+39 02 20564.950), per E-Mail (sport@coris.it)...oppure consultare il nostro sito internet www.24hassistance.com!

LE DEFINIZIONI

COMPAGNIA: ARISA Assurances S.A., 5, rue Eugène Ruppert, B.P. 3051, L- 1030 Luxembourg; **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE:** Coris Broker S.r.l., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano (MI); **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI:** Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano (MI); **CONTRAENTE:** S.I.B. S.p.A./S.I.Val. S.p.A.; **BENEFICIARIO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**ASSICURAZIONE** ossia il possessore e titolare di skipass riportante la conferma dell'acquisto di **SNOWCARE** nell'apposito riquadro; **SOCCORSO SULLE PISTE:** L'organismo di salvataggio regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso al **BENEFICIARIO** nel luogo di accadimento del **SINISTRO**; **INFORTUNIO:** Il **SINISTRO** occorso al **BENEFICIARIO** durante l'attività oggetto dell'**ASSICURAZIONE**, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia richiesto l'intervento, nel luogo di accadimento del **SINISTRO**, del servizio di **SOCCORSO SULLE PISTE** e il trasporto d'urgenza presso le strutture sanitarie convenzionate; **INCIDENTE:** Il **SINISTRO** originato dallo scontro fortuito tra il **BENEFICIARIO** e una terza persona occorso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'**ASSICURAZIONE** e che abbia avuto come conseguenza danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili per cui sia stato necessario l'intervento, nel luogo di accadimento del **SINISTRO**, del servizio di **SOCCORSO SULLE PISTE**.

LE CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE: Il **PREMIO** dell'**ASSICURAZIONE** è determinato in base alle dichiarazioni del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE** i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del **RISCHIO** da parte della **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** e/o della **COMPAGNIA**. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE**, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative dell'**ASSICURAZIONE**, nonché la stessa cessazione dell'**ASSICURAZIONE**; **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI:** In caso di **SINISTRO** se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo **RISCHIO** coesistono più assicurazioni il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** deve dare alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** e/o alla **COMPAGNIA** comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di **SINISTRO** il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l'ammontare del danno. Qualora la somma di tali richieste superi l'ammontare del danno la **COMPAGNIA** sarà tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori; **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:** Il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** deve dare comunicazione scritta alla **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE** e/o alla **COMPAGNIA** di ogni aggravamento del **RISCHIO**; **FORO COMPETENTE:** il foro di Milano.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO DEL CONTRATTO: **INCIDENTI** e **INFORTUNI** legati all'espletamento, nelle aree sciabili attrezzate, dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa; **VALIDITA' TERRITORIALE:** La validità territoriale dello skipass riportante la conferma dell'acquisto di **SNOWCARE** nell'apposito riquadro; **VALIDITA' TEMPORALE:** La validità temporale dello skipass riportante la conferma dell'acquisto di **SNOWCARE** nell'apposito riquadro; **VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE:** L'**ASSICURAZIONE** è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del **SINISTRO**, del servizio di **SOCCORSO SULLE PISTE**; il **BENEFICIARIO** dovrà segnalare al servizio di **SOCCORSO SULLE PISTE** intervenuto di essere coperto dall'**ASSICURAZIONE** mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche; **GARANZIE PRESTATE:** Tutte le garanzie sono prestate in secondo **RISCHIO** a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dal **BENEFICIARIO** e/o dal **CONTRAENTE** e gli indennizzi sono operativi al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie; massimali, franchigie e scoperti sono applicati per sinistro/evento:

SKIPASS SEMIGIORNALIERI, GIORNALIERI, PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI, PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI FINO A 2 GIORNI:

- Responsabilità civile per danni a persone terze: 150.000€, scoperto 10% minimo 500€;
- Responsabilità civile per danni a cose di terzi: 10.000€ solo in caso di danni anche a persone, scoperto 10% minimo 500€;
- Tutela giudiziaria: 1.000€, non operante se la controparte è il **CONTRAENTE** dell'**ASSICURAZIONE** od un altro **BENEFICIARIO** dell'**ASSICURAZIONE**;
- Spese mediche d'urgenza: 500€ esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate;
- Autista a disposizione: qualora il **BENEFICIARIO** abbia già beneficiato della garanzia "Spese mediche d'urgenza" e non fosse in condizione di guidare il mezzo con cui ha raggiunto le piste da sci.

SKIPASS PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI A PARTIRE DA 3 GIORNI AD ESCLUSIONE DEGLI SKIPASS STAGIONALI:

- Responsabilità civile per danni a persone terze: 150.000€, scoperto 10% minimo 500€;
- Responsabilità civile per danni a cose di terzi: 10.000€ solo in caso di danni anche a persone, scoperto 10% minimo 500€;
- Tutela giudiziaria: 1.000€, non operante se la controparte è il **CONTRAENTE** dell'**ASSICURAZIONE** od un altro **BENEFICIARIO** dell'**ASSICURAZIONE**;
- Spese mediche d'urgenza: 500€ esclusivamente presso le strutture sanitarie convenzionate;
- Autista a disposizione: qualora il **BENEFICIARIO** abbia già beneficiato della garanzia "Spese mediche d'urgenza" e non fosse in condizione di guidare il mezzo con cui ha raggiunto le piste da sci;
- Rimborso skipass non goduto per infortunio: qualora il **BENEFICIARIO** abbia già beneficiato della garanzia "Spese mediche d'urgenza";
- Rimborso noleggio materiale da sci non goduto per infortunio: 40€/giorno, franchigia fissa 20€, esclusivamente nel caso in cui il **BENEFICIARIO** abbia già beneficiato della garanzia "Spese mediche d'urgenza";
- Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio: 60€/giorno, franchigia fissa 30€, esclusivamente nel caso in cui il **BENEFICIARIO** abbia già beneficiato della garanzia "Spese mediche d'urgenza";
- Rientro sanitario: 5.000€.

ESCLUSIONI: L'**ASSICURAZIONE** non copre in alcun caso gli **INCIDENTI** ed **INFORTUNI** causati od occorsi in conseguenza od in occasione di: -scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio, serrate, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali; -trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, slavine, valanghe o frane; -radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; -atti intenzionali, dolo o colpa grave del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE** e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge; -uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico; -abuso di alcol; -inosservanza cosciente delle norme ufficiali; -suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; -uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; -partecipazione a furti, rapine o altri crimini; -ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente **ASSICURAZIONE**, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali; -sci-alpinismo o fuori delle aree sciabili attrezzate; -partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) incluso l'allenamento in vista di queste competizioni fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non professionistiche e senza premi in denaro; -utilizzo dello skipass contro il regolamento. Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche: -tutti i danni che non siano materiali e diretti; -tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore; -tutti i danni causati a personale, strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili della **CONTRAENTE** e/o Società del gruppo o altre Società esercenti impianti a fune in loco. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'**BENEFICIARIO** nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con Lui convivente; **COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA:** Per beneficiare delle garanzie di assistenza "Autista a disposizione" e "Rientro sanitario" è necessario prendere preventivamente contatto con la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**; qualora il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** non rispetti la modalità sopra riportate la **COMPAGNIA** non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** è operativa 24 ore su 24 e può essere contattata per telefono (+39 02 20564.564), per fax (+39 02 20564.999), per E-Mail (24hassistance@coris.it); **COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO:** Per beneficiare delle altre garanzie assicurative è necessario informare tassativamente la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** cui tutta la documentazione deve essere indirizzata entro il termine perentorio di 10 giorni. Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo lo skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera a chip), il rapporto di intervento del servizio di **SOCCORSO SULLE PISTE** ed ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto o beneficio della presente **ASSICURAZIONE**.

INFORMATIVA AL CONTRAENTE/BENEFICIARIO

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997: **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA:** Le garanzie assicurative del presente contratto sono interamente prestate da ARISA Assurances S.A., 5, rue Eugène Ruppert, B.P. 3051, L- 1030 Luxembourg e distribuite tramite Coris Broker S.r.l., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano (MI). Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano (MI) è la società di gestione dei sinistri designata dalla **COMPAGNIA** cui tutta la documentazione deve essere indirizzata; **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:** -**LEGGE APPLICABILE:** Ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 175/95 la legge applicabile è quella italiana nel presupposto che lo stato di ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana; le parti potranno convenire di assoggettare l'**ASSICURAZIONE** ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall'ordinamento italiano; -**RECLAMI IN MERITO ALL'ASSICURAZIONE:** Eventuali reclami in merito all'**ASSICURAZIONE** potranno essere indirizzati al servizio reclami di Coris Broker S.r.l., Via L. Palazzi 2/A, 20124, Milano, il cui responsabile è Matteo Fossati, che potrà essere contattato per ogni occorrenza, salvi i diritti di legge del **CONTRAENTE**. Eventuali reclami in merito al presente contratto potranno essere rivolti anche al Commissariat aux Assurances Luxembourg, 7, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg. Il sito web dell'Unione Europea, disponibile all'indirizzo <http://finnet.jrc.it>, consente di identificare il giusto destinatario di un reclamo; **TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:** Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dall'**ASSICURAZIONE** si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nelle garanzie di responsabilità civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.